

Individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in adeguamento alle linee guida approvate con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020

Indice:

1. Le categorie degli interventi strutturali: interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza e le varianti in corso d'opera non sostanziali
 2. I procedimenti amministrativi previsti dall'art. 94-bis per le diverse categorie di interventi
 3. Individuazione delle tipologie di intervento riconducibili a ciascuna categoria e della relativa disciplina
 4. Tabella di sintesi
-

1. LE CATEGORIE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI: RILEVANTI, DI MINORE RILEVANZA E PRIVI DI RILEVANZA E LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA NON SOSTANZIALI

Com'è noto, l'art. 94 bis, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (introdotto dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55), allo scopo di semplificare la disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, individua tre **macro-categorie di interventi**:

- A. rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità,
- B. di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità,
- C. privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità,

per i quali sono previsti procedimenti amministrativi progressivamente più snelli, in funzione della decrescente rilevanza che gli interventi hanno nei riguardi della pubblica incolumità. La medesima disposizione del T.U. edilizia individua le tipologie di interventi strutturali riconducibili alle tre macrocategorie, demandando al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la definizione di **linee guida** per l'individuazione di detti interventi e alle Regioni la più analitica individuazione degli specifici interventi riconducibili a ciascuna tipologia, anche attraverso l'adozione di elenchi degli stessi.

Oltre alle tre macro-categorie di interventi fin qui richiamate, l'articolo 94-bis, comma 2, introduce nell'ordinamento statale la nozione di **varianti non sostanziali**, per le quali non occorre il preavviso scritto di cui all'articolo 93 del DPR n. 380 del 2001.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto all'approvazione delle Linee Guida con il **Decreto 30 aprile 2020**, (recante *“Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93”*) entrato in vigore il 16 maggio 2020.

Con il presente atto la Regione Emilia-Romagna provvede all'individuazione degli interventi rientranti nelle tre macrocategorie stabilite dall'articolo 94-bis comma 1 cit.

2. I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART. 94-BIS PER LE DIVERSE CATEGORIE DI INTERVENTI

A norma dell'articolo 94-bis, comma 1, del Dpr n. 380 del 2001, per gli interventi strutturali sono previsti differenti procedimenti amministrativi, in ragione dell'appartenenza ad una delle tre macrocategorie previste:

- a. per gli interventi che si configurano come **rilevanti** nei riguardi della pubblica incolumità è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione sismica, prima di iniziare i lavori;
- b. per gli interventi che si configurano di **minore rilevanza** nei riguardi della pubblica incolumità è necessario il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture presso gli sportelli unici comunali;
- c. gli interventi **privi di rilevanza** sono esclusi dalle procedure di autorizzazione sismica e di deposito. Tali interventi, specifica il decreto 30 aprile 2020, *“possono essere realizzati con preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni”*.

Quanto alle **varianti non sostanziali** il decreto ministeriale 30 aprile 2020 specifica che *“nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza l'art. 3 del decreto «sblocca cantieri» [che ha introdotto l'articolo 94-bis del DPR n. 380 del 2001], sono evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell'art. 93”*.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO RICONDUCIBILI A CIASCUNA CATEGORIA E DELLA RELATIVA DISCIPLINA

La Regione Emilia-Romagna, è dotata, con la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 (recante *“Norme per la riduzione del rischio sismico”*), di una disciplina degli interventi strutturali che risulta pienamente coerente con le nuove previsioni dell'articolo 94-bis del DPR n. 380 del 2001, che ha differenziato i procedimenti in materia sismica, non solo in ragione della classificazione sismica dei Comuni (a bassa o media sismicità) ma anche della rilevanza degli interventi rispetto alla pubblica incolumità.

Infatti, la L.R. n. 19 del 2008 ha stabilito che taluni interventi sono comunque assoggettati ad autorizzazione sismica, anche quando siano realizzati in Comuni a bassa sismicità, e che gli interventi che risultino privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, sono sottratti sia alla procedura di autorizzazione che di deposito sismico. A tal fine, la nostra Regione da oltre 10 anni ha individuato, in particolare:

- gli edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e l'elenco delle categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (di seguito denominati "**edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso**"), il cui elenco è stato approvato con la DGR 2 novembre 2009, n. 1661 e che sono comunque soggetti ad autorizzazione sismica;
- gli **interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRiPI)**, il cui primo elenco approvato con la DGR n. 687 del 2011 è stato, da ultimo, aggiornato dalla delibera 21 dicembre 2016, n. 2272 , per i quali non è previsto il controllo del progetto ma solo il deposito di una asseverazione e di una relazione tecnica, eventualmente corredata da uno schema grafico nei casi più complessi;
- le **varianti in corso d'opera** che, pur riguardando parti strutturali, non rivestono carattere sostanziale, i cui requisiti sono stati individuati dalla medesima DGR n. 687 del 2011 e che non necessitano (né della preventiva autorizzazione sismica né) del preavviso scritto dell'avvio dei lavori, potendo essere comunicate allo sportello unico anche dopo la realizzazione dei lavori e comunque entro la data di comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali.

Di conseguenza, sin dalla prima fase attuativa dell'articolo 94-bis (che consentiva, in attesa dell'emanazione delle linee guida ministeriali, di confermare le disposizioni regionali vigenti) la Giunta regionale, con la DGR 31 maggio 2019, n. 828 ha confermato la validità dell'individuazione degli **edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso**, degli **interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici** e delle **varianti sostanziali**, operata con le deliberazioni appena richiamate, specificando che per gli stessi interventi continua a trovare applicazione la disciplina regionale vigente, vista la assoluta omogeneità della riforma apportata dall'art. 94-bis;

Inoltre, con la delibera 5 giugno 2019, n. 924, sempre in via transitoria e in attesa dell'approvazione delle linee guida statali, la Giunta regionale ha fatto propria l'individuazione degli **interventi di riparazioni e degli interventi locali** sulle costruzioni esistenti, di cui al paragrafo 8.4.1. delle NTC 2018 e al paragrafo C8.4.1 della relativa circolare n. 7 del 2019, ai fini dell'immediato assoggettamento dei medesimi interventi alla procedura di deposito, quali interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità, con l'esclusione dei casi in cui i medesimi interventi siano soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della L.R. n. 19 del 2008;

Il presente atto, a seguito dell'emanazione delle linee guida ministeriali, provvede dunque alla individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 94-bis del DPR n. 380 del 2001, in continuità con l'esperienza legislativa ed amministrativa dell'Emilia-Romagna appena ricordata, introducendo quelle specificazioni necessarie per individuare le nuove tipologie di interventi strutturali richiamate dalla medesima disposizione. Inoltre, per ciascuna tipologia di interventi si richiama la disciplina ad essi applicabile.

A) INTERVENTI RILEVANTI

A.1. Interventi di adeguamento o miglioramento, in zone 2 limitatamente a valori di accelerazione ag compresi tra 0,20g e 0,25g

Gli interventi di miglioramento sismico e di adeguamento delle costruzioni esistenti sono definiti rispettivamente al paragrafo 8.4.2 e 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018 (NTC2018), e ulteriormente descritti nella circolare del CSLPP n. 7 del 21 gennaio 2019, ai paragrafi C8.4.2 e C8.4.3

Per la determinazione del valore dell'accelerazione al sito ag (ovvero del valore dell'accelerazione al suolo rigido con superficie topografica orizzontale, come definito al paragrafo 3.2 delle NTC 2018, e riferito ad un sisma con un tempo di ritorno di 475 anni) si fa riferimento agli Allegati A e B del DM 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (vedi § 3.2 delle NTC 2018).

Sul sito web istituzionale della Regione, nella pagina dedicata alla L.R. n. 19 del 2008, di cui al link <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico>, verrà reso disponibile il collegamento al programma "Azioni sismiche – Spettri di risposta ver. 1.03" e successivi aggiornamenti. Infatti, secondo quanto riportato nella Circolare del C.S.LL.PP. n.617 del 2 febbraio 2009 con riferimento all'allegato A delle NTC 2008 "*per facilitare le operazioni di valutazione puntuale della pericolosità sismica, sul sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (www.cslp.itcslp/index.php) è stato montato, ed è liberamente scaricabile, il programma "Azioni sismiche-Spettri di risposta ver. 1.02". Il programma effettua tutte le operazioni di interpolazione sia geografica che temporale richieste per la valutazione dell'azione sismica*".

A.2 Nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse

Con riferimento alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro complessità strutturale richiedono più articolate verifiche e calcolazioni (di seguito “**nuove costruzioni non usuali**”), si conferma l’elenco di opere già contenuto in via esemplificativa nelle linee guida ministeriali, integrandolo solo per alcuni casi che appaiono di assoluta rilevanza.;

L’Allegato al Decreto del 30 aprile 2020, contiene infatti importanti indicazioni atte ad inquadrare questa tipologia di opere strutturali. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo vengono definite come “non usuali” (e quindi oggetto di autorizzazione preventiva se in zona 1 e 2) le seguenti costruzioni:

- *“edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, a ciminiera, a torri, a serbatoi e silos , a complesse strutture idrauliche o marittime, a particolari strutture strallate che non siano i ponti (questi ultimi rientrano infatti nella successiva categoria a) , n. 3), a costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, a costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori, a opere geotecniche di contenimento del terreno complesse e di altezza significativa.”*

e ancora,

- *costruzioni concepite con “l’assunzione di fattori di struttura q_0 molto elevati o che si discostino sensibilmente da quelli suggeriti dalle norme tecniche nella tabella 7.3.II, etc”.*

Tuttavia, si ritiene necessario annoverare, sempre a titolo indicativo, tra le strutture non usuali anche le seguenti tipologie:

- a) strutture strallate e strutture sospese di qualsiasi genere;
- b) edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 indipendentemente dalla loro regolarità sia in pianta che in elevazione;
- c) ciminiera, torri, nonché serbatoi e silos caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3;
- d) strutture realizzate su terreni suscettibili di liquefazione, per i quali dalla relazione geologica si desume un valore dell’indice potenziale di liquefazione maggiore di 5. Nel caso i valori dell’indice potenziale di liquefazione riportati nella relazione geologica siano inferiori a quelli derivanti dagli studi di microzonazione sismica di 3° livello, ove presenti, questi ultimi saranno prevalenti rispetto ai primi;
- e) opere di sostegno (rif. § 6.5 delle NTC2018) di altezza fuori terra maggiore di 6 m;
- f) opere su fondazioni miste di cui ai § 6.4.3.3 e 6.4.3.4 delle NTC2018;

- g) opere in sotterraneo di cui al § 6.7 delle NTC2018 e al § C.6.7 della Circ. C.S.LL.PP. n.7/2019;
- h) ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV (queste già ricadenti nella fattispecie prevista dal punto A.3), reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti (rif. § 2.4.2 NTC2018);
- i) strutture a comportamento dissipativo qualora non siano rispettate le regole specifiche dei dettagli costruttivi per le quali occorrerà procedere a verifiche di duttilità (rif. § 7.3.6.1 NTC2018);
- j) costruzioni realizzate con i sistemi costruttivi di cui al § 4.6 NTC2018;
- k) costruzioni la cui struttura portante verticale primaria sia realizzata mediante la commistione di strutture di diversa tecnologia nei casi in cui sia necessario considerare la collaborazione dei sistemi di diversa tecnologia per la resistenza al sisma (rif. § 7.8.5 NTC2018 e § C.7.7.3 della Circ. C.S.LL.PP. n.7/2019);
- l) opere per il progetto delle quali è fatto obbligo di ricorrere ad analisi di tipo non lineare;
- m) costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori.

A.3 Interventi relativi ad edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso, collocati in zona 2

Come evidenziato all'inizio di questo paragrafo, si conferma l'individuazione degli edifici strategici per le finalità di protezione civile e delle infrastrutture rilevanti in caso di collasso operata dalla DGR n. 1661 del 2009 (recante "*Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso*").

Gli interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento, relativi a edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso, collocati nei Comuni della nostra Regione classificati a media sismicità (zona 2) sono soggette ad autorizzazione sismica.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto 3, del DPR n. 380 del 2001, questi interventi, se collocati nei Comuni classificati a bassa sismicità (zona 3) sono invece soggetti a deposito del progetto strutturale.

Si sottolinea inoltre che gli interventi di riparazione o interventi locali su detti edifici e infrastrutture sono sempre soggetti a deposito del progetto strutturale, a norma dell'art. 94-bis, comma 1, lettera b), punto 2.

A.4 Altri interventi soggetti ad autorizzazione sismica in zona 2 e 3

Appare utile richiamare nel presente atto anche le ulteriori tipologie di interventi non previste dall'art. 94-bis, comma 1, cit. che sono comunque soggette ad autorizzazione sismica per effetto di altra previsione legislativa.

A.4.1. Interventi in abitati dichiarati da consolidare

Secondo quanto stabilito dall'articolo 61, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 tutte le opere e lavori da realizzare negli abitati dichiarati da consolidare sono soggetti ad autorizzazione, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria o di rifinitura. Questi ultimi, nel silenzio della disposizione appena citata, si deve ritenere che siano sottratti alle procedure abilitative elencate al precedente paragrafo 2, trattandosi di interventi che non interessano le strutture dell'edificio.

A.4.2. Sopraelevazioni degli edifici

Le sopraelevazioni degli edifici, di cui all'articolo 90, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, sono assoggettati ad autorizzazione sismica, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L.R. n. 19 del 2008.

A.4.3. Progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche

A norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L.R. n. 19 del 2008, i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche sono soggetti ad autorizzazione sismica (c.d. autorizzazione in sanatoria).

B INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA

Per questa categoria di interventi, individuati dall'art. 94-bis, comma 1, lettera b), del DPR. n. 380 del 2001, l'avvio e la realizzazione dei lavori sono subordinati al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture presso gli Sportelli unici comunali e ai relativi controlli ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 19 del 2008.

B.1. Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi tra 0,15 g e 0,20 g, e in zona 3

Gli interventi di adeguamento e miglioramento, come individuati secondo quanto specificato al precedente punto A1, sono soggetti a deposito qualora debbano essere realizzati su immobili collocati:

- In un Comune classificato a media sismicità (zona 2), e ubicati in un sito caratterizzato da valori di accelerazione ag compresi tra 0,15 g e 0,20 g.

Fanno eccezione gli interventi di adeguamento e di miglioramento di edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso, di cui al punto A.3, comunque soggetti ad autorizzazione sismica in zona 2 (indipendentemente dai valori di accelerazione del sito);

- In un Comune classificato a bassa sismicità (zona 3).

Si sottolinea che sono comunque soggetti ad autorizzazione gli interventi di adeguamento o di miglioramento di edifici collocati in abitati da consolidare, di cui al punto A.4.1, gli interventi di sopraelevazione, di cui al punto A.4.2. e quelli in sanatoria di cui al punto A.4.3.

B.2. Interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti

Per l'individuazione di tali interventi si ritiene di adottare quale criterio distintivo la definizione contenuta nelle NTC2018 e nella Circ. C.S.LL.PP. n.7/2019.

In particolare, il § 8.4.1 "Riparazione o intervento locale" delle NTC2018 precisa che:

*"Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare **significativamente** il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:*

- *ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;*
- *migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non locali danneggiati;*
- *impedire meccanismi di collasso locale;*
- *modificare un elemento o una porzione limitata della struttura."*

Inoltre, la Circolare alle NTC2018 chiarisce ulteriormente al §C8.4.1 che:

"Ricadono in questa categoria gli interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione; l'obiettivo sulla base del quale è valutata l'ammissibilità dell'intervento è un aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di danni subiti,

quello del mantenimento o dell'incremento dell'originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata.

In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere (ad esempio travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari). In particolare gli interventi di rinforzo devono privilegiare lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.”

Le NTC2018 e la relativa Circolare individuano, dunque, quale fattore discriminante tra “intervento locale” e “intervento di miglioramento” la condizione che l'intervento non cambi significativamente il comportamento globale della costruzione.

Si rileva che sono necessarie maggiori attenzioni nel caso di interventi numerosi e diffusi ovvero nel caso di interventi particolarmente invasivi anche se applicati su singole parti, in quanto non è scontato che il comportamento globale della costruzione non ne risulti modificato. Tali interventi richiedono pertanto più approfondite verifiche volte a dimostrare che le opere progettate non determinino modifiche significative del comportamento strutturale operando variazioni di rigidezza, resistenza o capacità deformativa di singoli elementi o di porzioni della struttura.

A titolo indicativo, interventi che necessitino di maggiori attenzioni e più approfondite valutazioni, atte a dimostrare che non venga modificato il comportamento globale della struttura, sono:

- gli interventi di sostituzione e riparazione dei solai di piano, per la singola Unità Strutturale, anche su singoli campi ma di superficie superiore al 25% di quella dell'intero piano, qualora la rigidezza nel proprio piano, del nuovo rispetto al vecchio, aumenti per più del 50%;
- gli interventi di sostituzione della copertura con variazione della tipologia strutturale;
- gli interventi di rinforzo diffusi sulle strutture verticali quali pilastri e nodi di costruzioni in cemento armato ordinario e prefabbricato;
- gli interventi di rinforzo e modifica delle pareti in muratura anche se su singoli elementi nei casi in cui possano comportare significative variazioni del comportamento globale.

Un possibile criterio per valutare se l'intervento comporta una variazione significativa del comportamento globale della costruzione viene individuato nei parametri già adottati per la definizione delle varianti non sostanziali (VNS) con la DGR n. 2272 del 2016:

- l'aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica,
- la variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%,
- la variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%,

- la variazione dell'entità dell'azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.

Considerata tuttavia l'ampiezza della casistica delle opere ricadenti nell'ambito dell'intervento locale, le valutazioni da effettuare andranno contestualizzate in relazione al caso specifico e, soprattutto, per interventi numerosi e diffusi o particolarmente invasivi si ritiene opportuno condividere i singoli casi e le relative valutazioni con gli uffici deputati al controllo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 94-bis, comma 1, lettera b), punto 2), sono soggetti a deposito gli interventi di riparazione e gli interventi locali relativi a edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso, di cui al punto A.3.

Inoltre, si sottolinea che sono sempre soggetti ad autorizzazione gli interventi di riparazione e gli interventi locali relativi ad edifici collocati in abitati da consolidare, di cui al punto A.4.1, e quelli in sanatoria, di cui al punto A.4.3.

B.3. Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera A.2 (nonché A.3 e A.4.1.)

Questa tipologia di interventi è definita dall'art. 94-bis cit. in via residuale rispetto alle ipotesi descritte ai punti A.2 e A.3. Essa pertanto ricomprende tutti gli interventi di nuova costruzione che non presentano i requisiti definiti dalla medesima lettera A.2.

Sono dunque soggetti a deposito:

- a) gli interventi di nuova costruzione da realizzare in zona 2, che non presentano le caratteristiche delle "nuove costruzioni non usuali" (come descritte alla precedente lettera A.2.);
- b) tutti gli interventi di nuova costruzione da realizzare in zona 3, (sia nel caso in cui presentino i requisiti delle "nuove costruzioni non usuali" sia nel caso in cui non li presentino).

Appare utile sottolineare, tuttavia, che sono comunque soggette ad autorizzazione sismica gli interventi relativi ad edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso, collocati in zona 2, di cui al punto **A.3**, nonché gli eventuali interventi di nuova costruzione ammessi in abitati da consolidare, di cui al punto A.4.1, e quelli in sanatoria, di cui al punto A.4.3.

B.4. Le nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli

Sono inoltre assoggettate a deposito le nuove costruzioni che, indipendentemente dalla classificazione del Comune in cui si interviene (zona 2 o zona 3) e dalle caratteristiche strutturali dell'intervento (tra cui la circostanza di presentare o meno le caratteristiche delle "nuove costruzioni non usuali"), comportino la realizzazione di un manufatto edilizio destinato a funzioni che prevedano una presenza occasionale di persone o che sia funzionale all'esercizio dell'attività agricola. Rientrano dunque in questa ipotesi tutti gli interventi di nuova costruzione relativi a edifici aventi la classe d'uso I di cui al § 2.4.2 delle NTC 2018. Per individuare tali strutture è utile richiamare quanto specificato al § C2.4.2 della Circolare CSLLPP n.7 del 2019..

Si sottolinea che sono comunque soggetti ad autorizzazione le nuove costruzioni con presenza occasionale di persone e gli edifici agricoli collocati in abitati da consolidare, di cui al punto A.4.1, e quelli in sanatoria, di cui al punto A.4.3.

C. INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Per l'individuazione di questa categoria di interventi si conferma il rinvio a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale 21 dicembre 2016, n. 2272.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal decreto 30 aprile 2020, in merito alla possibilità per le Regioni di prevedere per i medesimi interventi forme di "*preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti ... semplificati rispetto alle disposizioni di cui all'art. 93*", si conferma altresì che detti interventi sono soggetti al deposito presso lo sportello unico, assieme alla CILA, alla SCIA o al PdC cui è subordinato l'intervento edilizio, della documentazione necessaria a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità, secondo quanto specificato dal paragrafo 3 dell'Allegato 1 alla DGR n. 2272 del 2016. Tale documentazione costituisce parte integrante degli elaborati progettuali del titolo edilizio, ai sensi del paragrafo 1.2 del medesimo Allegato 1. Nel caso di attività edilizia totalmente liberalizzata, di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. n. 15 del 2013, (cioè di interventi non soggetti a CILA, SCIA o PdC) tale documentazione deve essere predisposta prima dei lavori e conservata dagli interessati in vista di eventuali verifiche.

E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 65 del DPR 380 del 2001.

D. VARIANTI NON SOSTANZIALI

Anche per l'individuazione di questa categoria di interventi si conferma il rinvio a quanto previsto dall'Allegato 2 della delibera di Giunta regionale 21 dicembre 2016, n. 2272, in merito ai criteri per la individuazione delle varianti non sostanziali nonché circa gli elaborati progettuali richiesti, che devono

essere depositati presso lo sportello unico per l'edilizia entro la data di comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali.

4. TABELLA DI SINTESI

Di seguito vengono riportati gli elenchi degli interventi riconducibile alle tre macrocategorie:

A INTERVENTI RILEVANTI	
<i>Per questi interventi l'avvio e la realizzazione dei lavori sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione sismica</i>	
A.1	Interventi di adeguamento o miglioramento, in zone 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi tra 0,20g e 0,25g
A.2	Nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse
A.3	Interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento relativi ad edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso, collocati in zona 2 (<i>gli interventi di riparazione o interventi locali sono invece soggetti a deposito: Vedi punto B.2.</i>)
A.4	Altri interventi soggetti ad autorizzazione sismica in zona 2 e 3: <ol style="list-style-type: none"> 1. Interventi in abitati dichiarati da consolidare; 2. Sopraelevazioni degli edifici; 3. Progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche.

B Interventi di minore rilevanza	
<i>Per questi interventi l'avvio e la realizzazione dei lavori sono subordinati al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture presso gli sportelli unici comunali</i>	
	Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi tra 0,15 g e 0,20 g, (<i>esclusi gli interventi su edifici di cui ai punti A.3, comunque soggetti ad autorizzazione</i>) e in zona 3. (<i>Sono sempre soggetti ad autorizzazione gli interventi di adeguamento e miglioramento nei casi di cui ai punti A.4.1., A.4.2. e A.4.3.</i>)
	Interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti (<i>compresi quelli su edifici di cui al punto A.3.</i>) (<i>Sono sempre soggetti ad autorizzazione gli interventi di riparazione e interventi locali nei casi di cui ai punti A.4.1. e A.4.3.</i>)
	Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui ai punti A.2. e A.3. (che sono soggetti ad autorizzazione) (<i>Sono sempre soggetti ad autorizzazione le nuove costruzioni nei casi di cui ai punti A.4.1. e A.4.3.</i>)
	Le nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli (<i>compresi gli interventi di cui al punto A.2.</i>) (<i>Sono sempre soggetti ad autorizzazione le nuove costruzioni nei casi di cui ai punti A.4.1. e A.4.3.</i>)
	Altri interventi soggetti a deposito: Interventi relativi ad edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso, collocati in zona 3 (<i>esclusi i casi di cui ai punti A.4.1., A.4.2. e A.4.3. sempre soggetti ad autorizzazione</i>)

C	Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità
	<i>La documentazione necessaria a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità è quella stabilita dal paragrafo 3 dell'Allegato 1 alla DGR n. 2272 del 2016. Tale documentazione è parte integrante degli elaborati progettuali del titolo edilizio, ai sensi del punto 1.2 del medesimo Allegato 1 (e deve essere, pertanto depositato, assieme al titolo edilizio). Nel caso di attività edilizia totalmente liberalizzata, di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. n. 15 del 2013, detta documentazione deve essere predisposta prima dell'avvio dei lavori e conservata dal titolare.</i>
D	Varianti non sostanziali
	<i>La documentazione richiesta necessaria a dimostrare che la variante ha carattere non sostanziale è quella stabilita dal paragrafo 3 dell'Allegato 2 alla DGR n. 2272 del 2016. Essa deve essere depositata presso lo sportello unico per l'edilizia entro la data di comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali.</i>